



## **S.C. STUDIO ASSOCIATO – CARPENEDOLO (BS)**

VIA RINALDINI N.46  
Tel. 0309965436 – Fax 0305106987

### **GESTIONE DEL PERSONALE**

*A partire dal mese di ottobre 2004 SC Studio Associato - Ufficio Paghe fornisce un nuovo servizio trimestrale denominato “**SC INFORMA**”*

*“**SC INFORMA**” è destinato alla clientela dello studio e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità e un commento relativo ad argomenti di utilità generale; verrà inviato senza alcun costo aggiuntivo a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, per tutti i clienti che ci hanno fornito l'indirizzo e-mail o che lo forniscano in futuro.*

*Certo di fornire uno strumento utile ed importante per la gestione aziendale in una realtà in cui il circolare delle notizie e delle informazioni diventa sempre più importante, lo Studio Associato – Ufficio paghe resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti personalizzati rivolti alla singola azienda.*

*In allegato si riporta “**SC INFORMA**” n. 02/2006 del 31/05/2006*

**SC INFORMA**  
**n. 2/2006 del 31/05/2006**

**Gestione separata: Aumento della contribuzione**

*Art. 45 Legge 24 novembre 2003 n.326  
Comma 15, articolo 59 della Legge n.449/1997  
Circolare Inps n.11 del 1 febbraio 2006*

Come anticipato su SC INFORMA n. 1/2006 del 31/01/2006, a partire dal 1 gennaio 2006 l'aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla Gestione separata senza copertura previdenziale è stato incrementato di 0,2 punti percentuali; con la circolare in oggetto l'Inps ha comunicato i nuovi massimali e le nuove aliquote da applicarsi ai co.co.co./lavoratori a progetto, ai lavoratori autonomi occasionali e agli associati in partecipazione.

Le nuove aliquote contributive per il 2006 risultano quindi essere:

- 18,20% sui redditi imponibili fino a euro 39.297,00;
- 19,20% sui redditi imponibili eccedenti euro 39.297,00 e fino al massimale contributivo pari a euro 85.478,00
- 10,00% per i collaboratori iscritti ad altre forme di previdenza (invariato rispetto al 2005);
- 15,00% per i collaboratori pensionati titolari di pensione diretta (invariato rispetto al 2005);

Si ricorda che con decorrenza dal 1 gennaio 2004 i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio il cui reddito, derivante da dette attività, supera nell'anno l'importo di euro 5.000,00 devono essere iscritti alla Gestione separata e procedere al versamento della contribuzione con le medesime regole ed aliquote previste per i co.co.co.

**Gestione separata: Estratti conto parasubordinati**

*Circolare Inps n.59 del 20 aprile 2006*

Secondo quanto indicato dalla circolare in oggetto è in corso di emissione l'estratto conto contributivo nei confronti degli iscritti alla Gestione separata, sarà riferito al periodo temporale compreso tra la nascita della gestione (anno 1996) e il 31 dicembre 2004 e interesserà un numero di assicurati compreso tra i 2,5 e i 3 milioni.

Si ricorda che gli iscritti alla gestione separata sono:

- i liberi professionisti il cui reddito è determinato ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Testo unico delle imposte dirette, per i quali non è previsto l'obbligo della contribuzione previdenziale presso altre Casse autonome;
- I collaboratori coordinati e continuativi il cui reddito è assimilato al reddito del lavoro dipendente di cui all'art. 50, c-bis, del Testo unico, sia per quei soggetti già tipizzati dalla norma fiscale che per i collaboratori disciplinati dal D.lgs n.276/2006 (contratti a progetto);
- Gli spedizionieri doganali a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza;
- I venditori porta a porta, con le limitazioni previste dall'art.44 del D.lgs 269/2003;
- I lavoratori autonomi occasionali il cui reddito è determinato dall'art.67, lett. l) del Testo unico e disciplinati dall'art. 44 del D.lgs n.269/2003 (dal 1 gennaio 2004);
- Gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (dal 1 gennaio 2004).

I criteri che saranno seguiti per la fase iniziale delle operazioni di estrazione ed invio saranno i seguenti:

- Esclusione degli assicurati che risultino già titolari di prestazione pensionistica "Aut";
- Esclusione degli assicurati in favore dei quali risultino versamenti in misura tale da non permettere il riconoscimento di almeno un mese di contribuzione;
- Esclusione degli assicurati per i quali non risulti contribuzione successiva alla data del 31 dicembre 1999 (avendo gli stessi già ricevuto nel 2000 estratto conto per la Gestione separata), a tale tipologia di assicurati sarà inviato l'estratto a conclusione dell'operazione;
- Con riferimento a quegli assicurati per i quali risulti la sola iscrizione alla Gestione separata, senza che negli archivi contributivi risulti alcun versamento associato, si provvederà all'invio di una specifica lettera che, oltre a comunicare l'iscrizione alla Gestione separata, suggerisce all'assicurato come procedere per contattare gli uffici in caso sia in possesso di documentazione relativa a versamenti contributivi in suo favore.

## PARASUBORDINATI: CHIARIMENTI SULL'A.N.F.

*Circolare Inps n.25 del 16 febbraio 2006*

**Con la circolare in oggetto l'Inps ha modificato il precedente orientamento** ed ha precisato che per avere diritto all'Assegno per il nucleo familiare il lavoratore parasubordinato deve far valere almeno il 70% del reddito complessivo a titolo di reddito da lavoro dipendente e reddito derivante da attività lavorativa parasubordinata. In particolare è stato chiarito che il requisito del 70% del reddito può essere indipendentemente dal valore dei due redditi, pertanto il diritto all'assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche al lavoratore iscritto alla Gestione separata che nell'anno di riferimento abbia percepito solo redditi derivanti da lavoro dipendente o con reddito pari a zero. I lavoratori interessati potranno presentare le domande per i periodi pregressi e l'assegno sarà liquidato, in presenza dei requisiti richiesti, nei termini della prescrizione quinquennale previsti dalla normativa relativa alla prestazione stessa.

## LAVORATORI DOMESTICI: aggiornate le fasce di retribuzione

*Circolare Inps n.19 del 8 febbraio 2006*

Anche le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2006 per i lavoratori domestici sono state rivalutate del 1,7%, ne ha dato comunicazione l'Inps con circolare n.19 del 8 febbraio 2006. Segue tabella riassuntiva della contribuzione dovuta:

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF (1)
Fino a € 6,70	€ 5,94	€ 1,23 (0,28)(2)	€ 1,16 (0,28)(2)
Oltre a € 6,70 e a fino a € 8,18	€ 6,70	€ 1,39 (0,32)(2)	€ 1,31 (0,32)(2)
Oltre € 8,18	€ 8,18	€ 1,69 (0,39)(2)	€ 1,60 (0,39)(2)
Orario lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 4,32	€ 0,89 (0,20)(2)	€ 0,85 (0,20)(2)

-Note-

(1) Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore

Sono stati dati inoltre dei chiarimenti in merito a particolari tipologie di rapporto di lavoro domestico. In particolare è stato chiarito che il coniuge è escluso dall'obbligo assicurativo salvo nei casi in cui il "coniuge datore" sia grande invalido di guerra (civile e militare), grande invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato e invalido civile o cieco civile e fruiscia dell'indennità di accompagnamento. Mentre l'esistenza di altri vincoli di parentela od affinità entro il terzo grado tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l'obbligo assicurativo se è provata l'esistenza del rapporto di lavoro (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

Possono essere considerate datori di lavoro domestico le convivenze come le comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti. Per rientrare nella fattispecie del lavoro domestico, è indispensabile che si tratti di una "convivenza tra persone non legate da vincoli di sangue, che sostituiscono, sotto il profilo morale ed organizzativo, le famiglie di coloro che vi fanno parte", e che si tratti di una "comunità stabile, permanente e continuativa di tetto e di mensa".

*Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e preventivi relativi alla gestione del rapporto assicurativo di tipo domestico.*

## Edilizia: Confermata la riduzione contributiva per il 2005

*Circolare Inps n.61 del 21 aprile 2006*

Il beneficio consiste in una riduzione contributiva pari al 11,5% sulla contribuzione a carico del datore di lavoro (esclusa la quota a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti). Si applica ai soli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali ed è relativa ai periodi di paga da gennaio a dicembre 2005.

Lo studio provvederà ad effettuare i conguagli spettanti per le aziende interessate entro il 16 luglio come previsto dalla circolare inps in oggetto.

## MODELLO 730/2006

Come di consueto sono stati indicati i termini di presentazione del modello 730/2006; in particolare:

- Entro il **15 giugno 2006** i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza di un CAF devono presentare allo stesso il modello 730/2006 già compilato o richiedere l'assistenza per la compilazione;
- Entro il **30 giugno 2006** i CAF devono consegnare al contribuente copia della dichiarazione modello 730 ed il relativo prospetto di liquidazione; entro tale data devono anche comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione (mod. 730-4) per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio.
- **Entro 15 giorni dal ricevimento il sostituto d'imposta deve restituire al CAF copia dei mod. 730-4 ricevuti.**
- Le operazioni di conguaglio saranno effettuate sulle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di **luglio 2006**
- Entro il **30 settembre 2006** il contribuente deve comunicare al sostituto d'imposta l'intenzione di non effettuare o di effettuare in misura inferiore rispetto a quello dovuto in base al mod. 730 presentato il pagamento della seconda o unica rata d'acconto per l'anno 2005.
- Con la retribuzione corrisposta nel mese di **novembre 2006** dovrà essere trattenuta la seconda o unica rata d'acconto per l'anno 2006.

*Si ricorda che lo Studio in qualità di CAF autorizzato è a disposizione per l'elaborazione dei modelli 730/2006 e per informazioni in merito ai soggetti obbligati alla presentazione del modello 730/2006 e agli eventuali oneri deducibili e alla clausola di salvaguardia (rif. Ns. sede di Castiglione).*

## MODELLO 770/2006

*Provvedimento 17 gennaio 2006*

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.22 alla Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 2006 il Provvedimento 17 gennaio 2006 di approvazione del Modello 770/2006 Semplificato e Ordinario relativi all'anno 2005.

- Il Mod. 770 Semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2005 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2005 per il periodo d'imposta precedente. La trasmissione telematica di questi dati deve essere effettuata entro il 02 ottobre 2006 (in quanto il 30 settembre è sabato e il 1 ottobre è festivo).
- Il Mod. 770 Ordinario deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche

disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2005 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati. La trasmissione telematica di questi dati deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2006 e può avvenire congiuntamente alla dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione.

Viene data anche quest'anno la possibilità di suddividere il Mod. 770/SEMPLIFICATO inviando, oltre al frontespizio, le comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti ST e SX separatamente dalle comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti ST e SX, semprechè risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.)

## **REGIONE PIEMONTE: variata l'addizionale all'Irpef per il 2006**

*Delibera Giunta Regionale n.25-1461/2005*

Con la delibera di cui all'oggetto è stata rivalutata la soglia di reddito oltre la quale applicare l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef del 1,4% per l'anno 2006.

In sostanza per i contribuenti residenti nella regione Piemonte l'aliquota contributiva dell'addizionale regionale all'Irpef è pari a:

- 0,9% per i soggetti aventi un reddito imponibile inferiore a euro 10.854,26;
- 1,4% per i soggetti aventi un reddito imponibile pari o superiore a euro 10.854,26 (l'aliquota verrà applicata sull'intero reddito imponibile).

## **Apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione**

*D.lgs. 276/2003 (Legge Biagi)*

*Circolare del Ministero del Lavoro n.2 del 25 gennaio 2006*

l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione di cui al decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 è finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio secondario o universitario, nonché della specializzazione tecnica superiore.

In quanto tipologia di apprendistato si configura una tipica ipotesi di contratto di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo di una parte della obbligazione negoziale, con la specificità che il percorso formativo che si realizza all'interno dell'impresa e/o presso le istituzioni formative è finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio o di alta formazione.

Tale percorso formativo dovrà avvenire secondo le modalità dell'alternanza tra la scuola e il luogo di lavoro, valorizzando e integrando lo specifico apporto che i diversi soggetti formativi coinvolti possono offrire, al fine di realizzare un percorso di apprendimento che deve comunque essere unitario. Peraltro, il contratto non presuppone una necessaria scissione tra la attività lavorativa e la frequenza dell'apprendista a specifici corsi teorici di livello secondario, universitario, dell'alta formazione o per la specializzazione tecnica superiore. L'attività svolta in azienda, così come concordata tra Regione, associazioni datoriali e sindacali, Università e istituti formativi, potrà infatti pienamente integrare il percorso di formazione stabilito nel piano formativo individuale.

Detta tipologia contrattuale risulta pienamente operativa anche per quei settori il cui Contratto Collettivo Nazionale di riferimento non ne abbia ancora definito la disciplina contrattuale, purchè le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro abbiano sottoscritto intese relative ai percorsi formativi con la Regione, le università e le altre istituzioni formative.

## **VARIATO IL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO**

*Comunicato Stampa della Banca Centrale Europea del 2 marzo 2006*

Con decorrenza dal 8 marzo 2006 la Banca Centrale Europea ha aumentato il tasso ufficiale di riferimento dal 2,25% al 2,50%.

## LAVORATORI STRANIERI: IL DECRETO FLUSSI 2006

*Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006  
Circolare Ministero del Lavoro n.7 del 7 marzo 2006*

Sono ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di n. 170.000 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Col Decreto in oggetto sono state inoltre indicate le quote da attribuirsi ad ogni fattispecie lavorativa (subordinato, domestico, stagionale, ecc), ad ogni regione italiana ed a ogni nazionalità.

In particolare sono stati autorizzati:

- 50.000 ingressi per lavoro stagionale;
- 78.500 ingressi per lavoro subordinato non stagionale (di cui 45.000 per lavoro domestico);
- 3.000 ingressi per lavoro autonomo;
- 500 ingressi riservati a lavoratori sudamericani di origine italiana;
- 38.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, riservati a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria così ripartiti:
  - 4.500 cittadini albanesi;
  - 3.500 cittadini tunisini;
  - 4.000 cittadini marocchini;
  - 7.000 cittadini egiziani;
  - 1.500 cittadini nigeriani;
  - 5.000 cittadini moldavi;
  - 3.000 cittadini dello Sri Lanka;
  - 3.000 cittadini del Bangladesh;
  - 3.000 cittadini filippini;
  - 1.000 cittadini pakistani;
  - 100 cittadini somali;
  - 1.000 cittadini ghanesi;
  - 1.400 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione

Le richieste di nulla osta andavano presentate presso gli uffici postali abilitati a partire da martedì 14 marzo 2006, dalle ore 14.30 e le domande verranno accolte in base all'ordine cronologico di spedizione.

## LAVORATORI NEOCOMUNITARI: PROROGATO IL REGIME TRANSITORIO

*Circolare Ministero del Lavoro n.15 del 3 maggio 2006*

Il governo italiano ha prorogato per altri tre anni (dal 1 maggio 2006 al 30 aprile 2009) il regime transitorio che regola l'ingresso in Italia per lavoro dei lavoratori provenienti da otto dei nuovi Stati entrati a far parte della comunità europea dal 01 maggio 2004.

Si ricorda che i nuovi stati sono:

- Repubblica Ceca;
- Repubblica di Estonia;
- Repubblica di Lettonia;
- Repubblica di Lituania;
- Repubblica di Polonia;
- Repubblica Slovacca;
- Repubblica di Slovenia;
- Repubblica di Ungheria.

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori subordinati appartenenti ad uno dei sopra elencati stati devono inoltrare la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione (presso la prefettura-UTG) che sarà rilasciata nel rispetto dei flussi di ingresso di cui al punto precedente.

## PERMESSI ELETTORALI

*Decreto Presidente della Repubblica n.361 del 30 marzo 1957*

*Legge n.69 del 29 gennaio 1992*

*Legge n.90 del 8 aprile 2004*

L'articolo 119 del DPR n. 361 del 30 marzo 1957 prevede che In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali hanno inoltre diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Prima dello svolgimento delle operazioni elettorali il lavoratore dipendente è tenuto esclusivamente ad avvisare il proprio datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi, affinché quest'ultimo si possa organizzare in vista di tale assenza.

Concluse le votazioni e il relativo scrutinio, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro un attestato da cui risulti l'indicazione dei giorni trascorsi al seggio. Tale attestato deve essere firmato dal presidente del seggio e deve riportare il timbro della sezione elettorale presso cui il lavoratore è stato chiamato ad adempiere alle funzioni elettorali.

## CONTRATTI DI INSERIMENTO

*Art. 54 D.lgs n. 276/2003 (legge Biagi)*

*Decreto Ministero del Lavoro 17 novembre 2005*

Il decreto ministeriale di cui all'oggetto stabilisce la possibilità di assumere con contratto di inserimento le donne di qualsiasi età residenti su tutto il territorio nazionale. Per accedere agli incentivi economici connessi all'assunzione con contratto di inserimento, l'azienda deve procedere all'assunzione di lavoratrici residenti in una delle seguenti regioni:

- Lazio;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.

L'agevolazione è pari al 25% del costo contributivo inps e si sconta direttamente sul modello DM10.

E' previsto un'ulteriore sconto nel caso in cui l'assunzione incrementi l'organico medio aziendale ovvero si proceda all'assunzione di una lavoratrice disabile.

## AUTOTRASPORTATORI: AL VIA IL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE

*DM 31 marzo 2006*

*Regolamento Ce n. 2135/1998*

Dal 1 maggio 2006 tutti i **nuovi mezzi di trasporto** devono essere dotati del cronotachigrafo digitale al posto di quello analogico e in cui saranno registrati la velocità del veicolo, i periodi di guida, i riposi e le pause.

**L'obbligo di essere dotati del cronotachigrafo digitale, in base al regolamento n. 2135/1998/Ce, sarà esteso a tutti gli altri mezzi pesanti a partire dal 11 aprile 2007.**

I dati relativi al tempo di lavoro registrati sul cronotachigrafo e sulla carta conducente devono essere conservati dall'impresa di trasporto anche in relazione a mezzi presi in locazione.

I titolari delle imprese di trasporto sono responsabili inoltre, ai fini della loro conservazione, del trasferimento dei dati su un supporto esterno che ne garantiscano l'inalterabilità e la conservazione nel tempo, con obbligo di predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio.

I dati, provvisti di firma elettronica, devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo alle persone

autorizzate e devono essere resi disponibili, presso la sede dell'impresa, all'autorità di controllo.

## LE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO DEL DENARO “SPORCO”

Il contrasto al reinvestimento di “denaro sporco” entra, finalmente, nella fase “pratica” con la pubblicazione sul SO n. 86 alla GU n.82 del 7 aprile 2006, degli attesi tre regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze 3 febbraio 2006, n.141, n.142 e n.143.

I titoli dei provvedimenti che sono **entrati in vigore il 22 aprile scorso**, sono:

- **decreto n.141** *“Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni ai fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli artt.3 comma 2, e 8, comma 4, del D.lgs 20 febbraio 2004, n.56, recante attuazione della direttiva 2001/97/Ce in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”*;
- **decreto n.142** *“Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall’art.3, comma 2, del D.lgs 20 febbraio 2004, n.56, recante attuazione della direttiva 2001/97/Ce in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”*.
- **Decreto n.143** *“Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall’art.3, comma 2, del D.lgs 20 febbraio 2004, n.56, recante attuazione della direttiva 2001/97/Ce in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”*.

Come è possibile vedere, la lotta al riciclaggio si arricchisce di tre tasselli operativi destinati ai professionisti, agli intermediari e agli operatori non finanziari – in attuazione del D.Lgs n. 56/2004 – che individuano gli obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette.

Praticamente, il decreto n. 141 delinea le modalità di identificazione, archiviazione e segnalazione che – decorsi i 15 giorni di “vacatio” – dovranno essere eseguite dai professionisti indicati nel decreto stesso.

La disciplina antiriciclaggio si applicherà a prestazioni professionali definite dall’art. 1 del regolamento e che consistono essenzialmente nella “diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione, o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe”.

L’obbligo di **segnalazione delle infrazioni** ai divieti di circolazione del contante e dei titoli al portatore, che i professionisti devono fare all’Ufficio italiano dei cambi, è già in vigore dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 56/2004 (cioè dal 14 marzo 2004) e la violazione è sanzionata dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione.

Dal 22 aprile 2006, invece, la segnalazione va eseguita anche per le “**operazioni sospette**” e l’Uic, a tal proposito, ha già emanato le sue linee guida (sullo stesso SO n. 87 alla GU n. 82 figurano anche i tre provvedimenti in data 24 febbraio 2006 dell’Ufficio italiano dei cambi con le istruzioni applicative relative alla identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni).

In due tabelle, la prima per gli avvocati e notai, la seconda per gli altri professionisti, sono richiamate, tra l’altro le prestazioni relative alla costituzione di società, la gestione di conti bancari e di strumenti finanziari, le consulenze tecniche, la conservazione di beni, la redazione di bilanci, le valutazioni di azienda, ed altro.

Ecco, infine, riassunte le **segnalazioni da fare all’Ufficio italiano dei cambi**:

- **il regolamento.** In base al regolamento attuativo degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio, il professionista dovrà identificare il cliente quando la prestazione fornita ha per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 12.500 euro anche se effettuata attraverso più operazioni, in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo e quando il valore dell'operazione non è determinabile;
- **l'archivio.** I dati del cliente dovranno essere conservati in un archivio ad hoc entro 30 giorni dalla data di identificazione. L'archivio potrà essere informatico o anche cartaceo, su registro numerato progressivamente e siglato in ogni pagina, nel caso in cui il professionista non disponga di una struttura informatizzata. È possibile, inoltre, avvalersi di un autonomo centro di servizio ed è consentito un archivio unico per lo studio in forma associata;
- **le segnalazioni.** I professionisti dovranno segnalare all'Ufficio italiano cambi le operazioni presunte sospette. La segnalazione non costituirà violazione del segreto professionale e, se in buona fede, non comporterà responsabilità.

## ENPALS PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

L'Enpals allarga i confini e porta a 25 le categorie di lavoratori subordinati da assicurare (burattinai, stunt-man, e videoassist, tra l'altro, le nuove entrate). Lo ha stabilito un apposito decreto ministeriale del 2005. La decorrenza è dal 22 aprile 2005 e le imprese potranno regolarizzare gli obblighi contributivi entro il 17 luglio 2006. Qualora le aziende avessero provveduto a pagare la contribuzione dovuta ad un ente previdenziale diverso, dovranno comunicare all'Enpals entro il 25 luglio, l'istituto previdenziale presso il quale hanno assolto gli obblighi previdenziali.

**L'Enpals con circolare n.7 del 30 marzo 2006 specifica in dettaglio le nuove categorie che devono obbligatoriamente essere iscritte.**

Si riportano di seguito alcuni stralci della circolare Enpals n. 7 del 30 marzo 2006.

### Campo di applicazione.

Il Decreto 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005, ha adeguato le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Enpals secondo la seguente elencazione:

- 1) artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, vocalisti e suggeritori del coro, maestri del coro, assistenti e aiuti del coro;
- 2) attori di prosa, allievi attori, mimi, attori cinematografici o di audiovisivi, attori di doppiaggio, attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni, imitatori, contorsionisti, artisti del circo, marionettisti e burattinai, acrobati e stunt man, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi, generici e figuranti;
- 3) presentatori, disc-jockey, animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
- 4) registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, aiuto-registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, casting director, sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi, soggettisti, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
- 5) direttori della fotografia e light designer;
- 6) direttori, ispettori, amministratori e segretari di produzione, responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva, segretari di edizione, cassieri di produzione, organizzatori generali, amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
- 7) direttori di scena, direttori di doppiaggio, assistenti di scena e di doppiaggio, location manager;
- 8) compositori, direttori d'orchestra, sostituti direttori d'orchestra, maestri collaboratori, maestri di banda, professori d'orchestra, consulenti assistenti musicali, concertisti e solisti, orchestrali anche di musica leggera, bandisti;
- 9) coreografi e assistenti coreografi, ballerini e tersicorei, figuranti lirici, cubisti, spogliarellisti, figuranti di sala, indossatori, fotomodelli;
- 10) amministratori di formazioni artistiche, organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;
- 11) tecnici del montaggio e del suono, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, sound designer, tecnici addetti agli effetti speciali, maestri d'armi, operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, video-assist, fotografi di scena, documentalisti audiovisivi;
- 12) scenografi, story board artist, bozzettisti, creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
- 13) arredatori, architetti;
- 14) costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri;
- 15) maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzeri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);
- 16) operatori di cabina di sale cinematografiche;

- 17) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati, autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo;
- 18) artieri ippici;
- 19) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
- 20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
- 21) impiegati e operai dipendenti delle imprese di spettacoli viaggianti;
- 22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;
- 23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche;
- 24) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
- 25) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

### **Declaratorie delle nuove figure professionali assicurate all'Enpals.**

Alcune delle figure professionali, cui è stato esteso, con il decreto in oggetto, l'obbligo dell'iscrizione all'Enpals, sono caratterizzate da particolari qualità distintive. Pertanto, con lo scopo di facilitare gli operatori del settore, si evidenziano le declaratorie desunte dai contratti collettivi nazionali nonché, per le figure non contrattualizzate, dalla prassi. Inoltre, anche a seguito di richieste di chiarimenti, pervenute da parte di imprese dello spettacolo, si è ritenuto, con la presente circolare, di fornire precisazioni volte ad agevolare l'individuazione di quelle figure professionali che, sebbene variamente denominate, sono riconducibili alle categorie dei soggetti assicurati a questo Ente.

Preliminarmente, si coglie l'occasione per ribadire alcune osservazioni di carattere generale:

- con il termine "audiovisivo", che spesso ricorre nelle declaratorie, ci si riferisce al cinema, alla radio, alla televisione e ad altri analoghi strumenti di comunicazione (supporti fonografici, video cassette, video dischi, dischi laser, etc);
- l'obbligo assicurativo si configura anche nell'ipotesi in cui il lavoratore (cantante, attore, disc-jockey, animatore etc.) svolga la sua prestazione artistica o spettacolare nell'ambito di trasmissioni o manifestazioni cui partecipa, a fronte di un compenso, in qualità di ospite;
- ogni qual volta siano menzionati dal decreto impiegati, operai, tecnici dipendenti da imprese del settore, il richiamo va riferito a tutti i lavoratori subordinati, fatta eccezione per le qualifiche dirigenziali, delle imprese in questione (enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, cfr. n.17; case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, cfr. n.19; impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, cfr. n.20; imprese di spettacoli viaggianti, cfr. n.21; società sportive, cfr. n.22; imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film, cfr. n.24);
- anche per i lavoratori iscritti alle Casse preposte alla tutela previdenziale e assistenziale dei liberi professionisti è obbligatorio il versamento della contribuzione all'Enpals nell'ipotesi in cui prestino attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo. Al riguardo, si ricorda come, al fine di evitare una doppia imposizione contributiva sul medesimo reddito, siano gli stessi statuti delle Casse in questione a prevedere forme di esonero o di esclusione dall'iscrizione alla Cassa di riferimento, nell'ipotesi in cui i professionisti, per l'esercizio di altra attività, siano tenuti ad iscriversi ad una diversa forma di previdenza obbligatoria. Si cita a titolo di esempio lo Statuto Inarcassa, che all'art. 7, comma 5, prevede l'esclusione dall'iscrizione alla Cassa, per "gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata".

La circolare Enpals poi si sofferma in dettaglio sulle varie categorie. Noi ci soffermiamo sul “gruppo amministratori” e sul gruppo dei “lavoratori di impianti e circoli sportivi”.

#### GRUPPO AMMINISTRATORI

Amministratore di produzione cinematografica e audiovisiva: calcola i costi previsti per la realizzazione del progetto artistico, controlla lo stato di avanzamento nelle varie fasi della produzione, monitora le uscite, coordina il reparto amministrativo, etc. (cfr. n.6).

Organizzatore teatrale: definisce, in collaborazione con l'impresa e la direzione artistica, i modi, i tempi e i costi di realizzazione degli spettacoli. Cura, inoltre, la gestione dell'impresa in ogni suo aspetto (cfr. n.10).

Amministratore e segretario di compagnie teatrali: curano, alle dipendenze della direzione organizzativa, gli aspetti riguardanti l'ordinaria amministrazione e l'organizzazione dell'attività della compagnia teatrale (cfr. n.10).

Sebbene le figure professionali di cui sopra siano riconducibili alle categorie più ampie dell'organizzatore generale e dell'amministratore di formazioni artistiche (già presenti nell'elencazione di cui all'art.3, comma 1, del D.Lgs.C.P.S.n.708/1947), è stata avvertita l'esigenza, considerata, tra l'altro, la frequenza con cui ricorrono nel settore dello spettacolo, di menzionarle separatamente.

#### GRUPPO LAVORATORI DI IMPIANTI E CIRCOLI SPORTIVI

Il decreto, al n.20, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione per gli impiegati, gli operai, gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere (es. palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi). Pertanto, ancorché non menzionati, tra gli impianti e circoli sportivi vi rientrano anche altre strutture quali i kartodromi, il bowling, etc..

Si ricorda che, come accennato nelle premesse del presente paragrafo, il richiamo agli impiegati e operai, di cui al sopraccitato n.20, va riferito ai lavoratori dipendenti di circoli sportivi e di imprese che gestiscono i suddetti impianti ovvero li utilizzano in via non occasionale.

Per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi, alla luce delle innovazioni introdotte dal DM 15 marzo 2005, l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica - subordinata o autonoma - del rapporto di lavoro.

Al riguardo, si sottolinea che è da considerare addetto agli impianti sportivi il personale la cui prestazione è direttamente legata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa, sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro ovvero per il committente, se gli impianti venissero meno. “Si dovranno, comunque, escludere dalla nozione di addetti agli impianti i soggetti impegnati in attività collaterali che, pur svolgendosi materialmente nell'impianto o presso di esso, ed eventualmente anche alle dipendenze dello stesso gestore, si caratterizzano per una specifica, autonoma funzione economica: ci si riferisce alle attività di bar, ristorante, e simili” (cfr. parere del Consiglio di Stato n.1036/84).

Al n.22, si osserva come, oltre ai dipendenti delle società sportive, l'obbligo di iscrizione all'Ente sia stato esteso anche a figure professionali tipiche del settore: direttori tecnici, massaggiatori e istruttori.

Ovviamente, i direttori tecnici che svolgono una attività riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali di appartenenza, quale attività professionistica, saranno assicurati al Fondo sportivi professionisti istituito presso questo Ente.

Infatti, in relazione allo sport professionistico, rimane ferma, in quanto regolata dalla legge n.91/1981, l'individuazione delle categorie professionali assicurate presso questo Ente di previdenza: atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi (ovvero direttori tecnici, direttori sportivi, cfr. circ. Enpals n.20/2002) e preparatori atletici (cfr. n.23). Tali lavoratori “esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica” (cfr. art.2, legge n.91/1981).